

Oggetto: Statuto Comunale: modifica dell'art.21 - Giudizio di ammissibilità del referendum consultivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Direttore del Settore Affari Istituzionali che si intende parte integrante del presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art.49 1° comma del D.Lgs. 267/00, come da foglio allegato;

DELIBERA

di modificare il testo del comma 1) dell'articolo 21 (Giudizio di ammissibilità del referendum consultivo) dello Statuto Comunale sostituendo le parole: “ il Giudice Conciliatore” con “il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Monza o da suo sostituto”, così come indicato nella relazione del Direttore del Settore Affari Istituzionali.

Oggetto: Statuto Comunale: modifica dell'art.21 - Giudizio di ammissibilità del referendum consultivo.

RELAZIONE

L'art.21 dello Statuto Comunale che disciplina il “Giudizio di ammissibilità del referendum consultivo”, prevede al primo comma, che il giudizio di ammissibilità sia demandato ad un Comitato nominato con decreto del Sindaco e composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Difensore Civico e dal Giudice Conciliatore.

Ai sensi della legge 468 del 24 novembre 1999 la figura del Giudice Conciliatore è stata sostituita da quella del Giudice di Pace al quale, peraltro, il D.Lgs.28 agosto 2000 n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art.14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) ha attribuito la competenza penale nella materia dei referendum previsti dalla Costituzione ed in quella dell'iniziativa legislativa del popolo.

In considerazione delle mutate disposizioni normative, si rende necessario procedere alla modifica dell'art.21 dello Statuto Comunale limitatamente alla parte che prevede il Giudice Conciliatore quale membro del Comitato.

Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che l'adeguamento alle mutate normativa non può ritenersi soddisfatto dalla semplice sostituzione della figura del Giudice Conciliatore con quella del Giudice di Pace. Infatti, il Giudice di Pace è magistrato a tutti gli effetti e dovendo giudicare non può esprimere pareri o consigli legali sulle materie di competenza, tra le quali, appunto, vi è quella dei referendum; diversamente, in caso di giudizio potrebbe essere ricusato o dovrebbe astenersi.

E' necessario, pertanto, individuare quale terzo membro del Comitato una diversa figura che comunque assicuri il requisito della specifica competenza giuridica.

In merito si ritiene che i requisiti menzionati possano essere compiutamente garantiti individuando quale terzo membro il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o un suo delegato.

Si propone, pertanto, di procedere alla modifica del comma 1) dell'articolo 21 dello Statuto Comunale come segue:

TESTO IN VIGORE	TESTO PROPOSTO
Art.21 Giudizio di ammissibilità del referendum consultivo 1.Il giudizio di ammissibilità del referendum consultivo è demandato ad un comitato nominato con decreto del Sindaco e composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Difensore Civico e dal Giudice Conciliatore. 2.Il Comitato verifica, di norma entro sessanta giorni: a) l'ammissibilità del referendum in ordine alla materia ed alla formulazione del quesito referendario; b) il numero e la regolarità delle firme raccolte. 3.I promotori del referendum possono chiedere al comitato di cui al primo comma, di esprimere il giudizio di ammissibilità relativamente alla materia e al quesito referendario prima della raccolta delle firme. In tal caso le firme dovranno essere raccolte e presentate al comitato entro novanta giorni dalla verifica della materia e del quesito per il definitivo giudizio di ammissibilità.	Art.21 Giudizio di ammissibilità del referendum consultivo 1.Il giudizio di ammissibilità del referendum consultivo è demandato ad un comitato nominato con decreto del Sindaco e composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Difensore Civico e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o da suo delegato. 2.Il Comitato verifica, di norma entro sessanta giorni: c) l'ammissibilità del referendum in ordine alla materia ed alla formulazione del quesito referendario; d) il numero e la regolarità delle firme raccolte. 3.I promotori del referendum possono chiedere al comitato di cui al primo comma, di esprimere il giudizio di ammissibilità relativamente alla materia e al quesito referendario prima della raccolta delle firme. In tal caso le firme dovranno essere raccolte e presentate al comitato entro novanta giorni dalla verifica della materia e del quesito per il definitivo giudizio di ammissibilità.

IL DIRETTORE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Massimo Piamonte

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI, UDEUR. Assenti: LN, AN.

